

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE S.MARIA DELLA MERCEDE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'AGATA LI BATTIATI CT VIA
UMBERTO 8

Numero REA: CT - 328735

Codice fiscale: 04904960871

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2011 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AD ATTO IN DATA 7 GIUGNO 2011

REPERTORIO N. 63030/26873

=.=.=.=.=.=.=.=.

"COOPERATIVA SOCIALE S. MARIA DELLA MERCEDE ONLUS"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Costituzione e sede

E' costituita, con sede nel Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT), una società cooperativa sociale di tipo A) e B), ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b), limitatamente all'attività di servizi, della legge n. 381 dell'8-11-1991, per legge assimilata alle ONLUS, con la denominazione:

COOPERATIVA SOCIALE S. MARIA DELLA MERCEDE ONLUS

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto o nei relativi regolamenti attuativi, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali rette coi principi della mutualità, le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto ed, infine, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacento (31/12/2100) e potrà essere prorogata con apposita deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo Mutualistico - Adesioni

La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità di lucro né speculative, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 art. 1.

In particolare la cooperativa intende svolgere attività sia rientranti nella categoria a) sia rientranti nella categoria b), limitatamente alle attività di servizi, dello stesso articolo in modo organicamente collegato al fine di ottenere un più incisivo risultato.

Ai fini della più esatta applicazione del regime tributario e di altre norme agevolative previste per le attività rientranti nelle categorie a) e b) la cooperativa organizzerà la gestione amministrativa dell'attività sociale con i criteri che consentano una netta separazione fra le attività rientranti nella categoria a) e quelle rientranti nella categoria b).

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, nei limiti consentiti dalla vigente normativa ed in modo particolare dalla normativa per le cooperative sociali.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo e approvato dall'Assemblea dei soci.

Con delibera dell'organo amministrativo la Cooperativa potrà partecipare a Consorzi od altri Enti che si propongono di svolgere attività cooperative e mutualistiche o aderire ad associazioni mutualistiche, con finalità analoghe, affini o connesse con lo scopo sociale.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa intende svolgere attività di prestazione di servizi a favore di terzi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e ciò in maniera coordinata con la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore dei soci svantaggiati e di altri soggetti bisognosi.

In particolare la cooperativa potrà perseguire detto scopo mediante iniziative indirizzate nei seguenti settori:

- a) realizzazione e gestione sia in proprio che mediante affitto a terzi di strutture per istituti scolastici di ogni ordine e grado, biblioteche, palestre, piscine, impianti sportivi, e altre strutture similari arredandoli con attrezzature di qualsiasi genere e tipo in modo da garantire il miglior funzionamento dell'attività didattica e/o sportiva;
- b) realizzazione e gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza per studenti;
- c) gestione in proprio o affidata a terzi di servizi di trasporto e mensa a favore di studenti;
- d) acquistare o affittare attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli scopi sociali;
- e) prendere in affitto e/o acquistare immobili da destinare a collegi, plessi scolastici per lo svolgimento dell'attività scolastica e sportivo dilettantistica;
- f) provvedere alla promozione, organizzazione e allestimento di manifestazioni sportive e culturali;
- g) erogare prestazioni di assistenza scolastica, tramite borse di studio e sussidi, a studenti meritevoli e particolarmente bisognosi;

Per l'esercizio delle predette attività la cooperativa potrà:

- a) compiere ogni azione cooperativistica e mutualistica che torni a vantaggio dei soci e scegliere in genere tutte le attività che sono utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) aderire alla costituzione di consorzi di cooperative di servizi e/o di produzione e lavoro;

c) assumere partecipazioni in altre società o imprese, inclusi consorzi di cooperative, aventi scopi analoghi, affini e/o complementari ai propri. La cooperativa potrà anche aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile;

d) compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;

e) chiedere ad Istituti bancari finanziamenti a medio e/o a lungo termine a tasso agevolato, previsti dalle leggi in materia di edilizia scolastica e/o sportiva;

f) chiedere alla Comunità Europea, allo Stato, alla Regione Siciliana ed altri Enti contributi a fondo perduto ed altre previdenze previsti dalle leggi vigenti per l'attuazione degli scopi sociali;

g) chiedere ad Istituti bancari finanziamenti a medio e/o a lungo termine per l'acquisto e/o per la ristrutturazione di immobili;

h) alienare immobili di sua proprietà, anche se ricevuti per donazione o lasciati da terzi, per sopperire ad esigenze finanziarie non coperte dai flussi di cassa disponibili dall'attività istituzionale o dalle normali linee di credito ordinarie concesse da istituti di credito.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Criteri di ammissione e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche, aventi capacità di agire, che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa e condividendone il fine sociale, mostrino propensione ed attitudine per le attività che la cooperativa si propone di realizzare.

Gli aspiranti soci devono inoltre essere in possesso, in quanto compatibili con le categorie di appartenenza specificate nel presente articolo, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci si dividono in due categorie: soci ordinari e soci speciali.

a) Soci ordinari

I soci ordinari sono:

- 1.I Soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendone un compenso;
- 2.I Soci fruitori, che usufruiscono dei servizi offerti dalla cooperativa;
- 3.I Soci volontari, che prestano gratuitamente la loro attività per fini di solidarietà;
- 4.I Soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, attività che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'attività esercitata dalla Cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

b) Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- 1) alla loro formazione professionale;
- 2) al loro inserimento nell'attività della cooperativa.

Nel caso di cui al punto 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui al punto 2, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in anni da uno a cinque.

Essa viene determinata dall'Organo di amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione,

in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto dei soci cooperatori. I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee, ma non può esercitare il diritto di voto.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'accettazione della clausola compromissoria di cui all'art.41 del presente statuto.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle

condizioni di cui al precedente art.5 e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal medesimo art.5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di rigetto di ammissione dell'aspirante socio non comporta alcuna comunicazione all'interessato ed è inappellabile.

Art. 7 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta, nonché del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del rispettivo domicilio.

Art. 8 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per recesso;

b) per esclusione;

c) per fallimento;

d) per causa di morte.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal

ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure per la definizione delle controversie di cui al successivo art.41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa, ovvero che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, previa intimazione dell'Organo Amministrativo con termine di almeno sessanta giorni;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali e/o conciliative di cui all'art.41.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 22 e 23, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art.23, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote sociali interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto non subentrano, di diritto nella quota di partecipazione del socio defunto, ma potranno presentare domanda di ammissione ai sensi dell'art.6.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 - Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art.4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, persone fisiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 16 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote non trasferibili del valore di Euro cinquecento (500,00).

Art. 17 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le quote sottoscritte dai soci sovventori non possono essere oggetto di trasferimento.

Pertanto il socio sovventore che intenda cedere la propria quota dovrà attivare la procedura prevista dall'art.10.

In ogni caso la cessione dovrà riguardare l'intera quota detenuta dal socio.

Art. 18 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro cento e centesimi zero (Euro 100,00) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge, nonché dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

- c) dalla riserva straordinaria;
- d) dalla riserva speciale formata con le donazioni e lasciti di persone, società, enti pubblici e privati;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Tutte le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, senza l'autorizzazione dell'organo Amministrativo.

Le quote non possono essere oggetto di trasferimento.

Pertanto il socio che intenda cedere, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo Amministrativo con lettera raccomandata attivando la procedura prevista dall'art.10.

In ogni caso la cessione dovrà riguardare l'intera quota detenuta dal socio.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali e/o conciliative di cui all'art.41.

Art. 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo e i Sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c. c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di

cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 59/1992;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento del requisito della mutualità prevalente.

Pertanto è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 23 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta dell'Organo Amministrativo in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabili dall'apposito regolamento.

Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

In ogni caso l'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo di voti degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo Amministrativo;
- 3) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile nei casi in cui la cooperativa sia obbligata all'istituzione di detto organo;

- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 7) la decisione di alienare immobili di sua proprietà, anche se ricevuti per donazione o lasciti da terzi;
 - 8) l'approvazione dei regolamenti interni;
 - 9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- Le decisioni dei soci nelle materie di cui sopra, salvo quelle di cui ai numeri 4),6),7)e 8) possono essere adottate mediante consultazione scritta o nella forma del consenso espresso per iscritto.
- Le decisioni di competenza dei soci nelle materie di cui ai numeri 4),6),7) e 8) sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26.

Art. 25 - Assemblea

L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure il Collegio Sindacale.

La convocazione della Assemblea sarà fatta a mezzo avviso da affiggersi alla sede sociale e mediante comunicazione scritta ai soci, almeno quindici giorni prima della adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta non prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4), 6), 7)e 8) del precedente art.24, per i quali è necessario sia per la regolarità della sua costituzione che per la validità delle sue deliberazioni il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al

voto, e ciò sia in prima che in seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci aventi diritto al voto e coloro che a norma di legge abbiano diritto all'esercizio del voto.

Il socio che, per qualsiasi motivo, non può intervenire personalmente all'Assemblea, ha la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco, o dipendente della Società.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Organo collegiale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea il controllo sulla validità e regolarità dell'adunanza, l'accertamento sulla regolarità delle deleghe ed in genere sul diritto di partecipare alla medesima. Egli regola e dirige lo svolgimento dell'assemblea e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 28 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 - Consultazione scritta e consenso scritto

Qualora le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto la relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli

aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, salvo i maggiori quorum deliberativi prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo in relazione all'argomento oggetto di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Amministratori

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri dispari di tre o cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'amministratore unico, in mancanza di fissazione di un termine all'atto della nomina, dura in carica fino a revoca o a dimissioni.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 32 - Compiti degli Amministratori

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 c. c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di

maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

L'Organo Amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 33 - Metodi decisionali semplificati

Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 34, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più Amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i Consiglieri e ai Sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei Consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun Consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il Consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 34 - Metodo decisionale collegiale

Quando lo richieda la maggioranza degli Amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto Statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 37 - Rappresentanza

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 38 - Controllo contabile dei conti.

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art.2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile o in alternativa da un revisore.

Il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

Il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al revisore si applicano le disposizioni di cui anzi relative ai Sindaci, se compatibili.

Art. 39 - Durata e compensi

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci o del revisore contabile è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 40 - Compiti dei Sindaci

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art.2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 41 - Arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno devolute ad un Collegio arbitrale rituale che deciderà secondo equità e diritto.

Il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Catania.

Il collegio arbitrale avrà sede a Catania e funzionerà anche con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - Scioglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, ad esclusione del patrimonio immobiliare, risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.22;
- il residuo ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il patrimonio immobiliare sarà devoluto, con verbale dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio finale di liquidazione, ad Enti che perseguitano gli stessi scopi sociali e mutualistici previsti dal presente statuto.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Essa pertanto:

- 1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile di esercizio;
- 2) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- 5) devolgerà, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, mentre il patrimonio immobiliare verrà devoluto, con verbale dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio finale di liquidazione, ad Enti che perseguono gli stessi scopi sociali e mutualistici previsti dal presente statuto.

Art. 46 - Rinvio

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la Disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Sac. Luigi Giuliano, Vincenza Di Caro, Di Giunta Elena Serena, Achille Muscarà notaio.